ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1502 del 27/03/2019

Oggetto Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale

(AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta

CASCINE EMILIANE Spa - Castelnovo di Sotto

Proposta n. PDET-AMB-2019-1524 del 26/03/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette MARZO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 709/2019

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CASCINE EMILIANE Spa" - Castelnovo di Sotto (RE).

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Regionale n.13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Visto la D.G.R. n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la D.G.R. n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1º gennaio 2016;

Visto la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "CASCINE EMILIANE Spa", avente sede legale e stabilimento in comune di Castelnovo di Sotto - Via Casanova n.12/a, concernente l'attività di sezionamento, grattugia e commercializzazione di prodotti caseari, acquisita al protocollo di ARPAE n. PGRE/2018/16782 del 20/12/2018, e successive integrazioni acquisite in data 19/03/2019;

Rilevato che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4, commi 1 e 2, D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4, L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE, n.PG/2019/47067 del 25/03/2019, riguardante la modifica degli impianti di trattamento relativamente allo scarico reflui in acque superficiali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";



Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta "CASCINE EMILIANE Spa" ubicato in comune di Castelnovo di Sotto - Via Casanova n.12/a, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che il presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. Det. 4498 del 05/09/2018;
- 3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato 1 Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - **Allegato 2** Comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione, ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.



Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusivo di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

- Oggetto del presente allegato è un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'attività di grattugia e sezionamento di prodotti caseari.
- Le acque reflue domestiche sono prodotte da 37 operai e 15 impiegati, pari a 23,5 abitanti equivalenti (AE).
- I reflui industriali, derivanti dal lavaggio delle superfici e attrezzature 1 volta/settimana (120 litri stimati) e lavaggio cassette 1 volta/settimana (50 litri stimati), per un totale 170 litri/settimana, sono pari a 4,25 AE. Non viene più previsto il lavaggio forme.
- In totale si stima un carico inquinante giornaliero complessivo di 28 AE, per un volume dei reflui di 5,6 m³/giorno.
- L'impianto per il trattamento e depurazione delle suddette acque reflue sarà costituito da:
 - degrassatore esistente da 1,7 m³
 - modulo prefabbricato in polietilene tipo Rototec mod Dep 60 RF, progettato secondo il costruttore per garantire la depurazione fino a 60 AE composto da:
 - filtro percolatore aerobico di 8 m³
 - vasca di ossidazione a fanghi attivi da 6 m³, con soffiante a membrana e ricircolo fanghi
 - vano di sedimentazione interno a vasca di ossidazione da 2,1 m³
 - stazione di dosaggio prodotto ad alto tenore di carbonio.
- Gli impianti che la Ditta propone nel progetto allegato alla domanda presentata sono da assoggettare a collaudo per la verifica dell'effettiva capacità depurativa.
- Non sono più allacciate le fosse Imhoff esistenti.
- Lo scarico sarà di tipo continuo.
- Per l'approvvigionamento idrico la Ditta utilizza l'acquedotto potabile.
- Il corpo idrico superficiale recettore dello scarico è il Cavo Mezzanella.

Prescrizioni

- 1. La Ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto e alla documentazione tecnica presentata. Entro 30 giorni dalla data del presente atto, sia presentata una nuova tavola di rete fognaria che escluda il passaggio dei reflui dalle vecchie fosse Imhoff, che si dichiarano disattivate.
- 2. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- 3. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 4. A seguito dell'installazione dell'impianto sia effettuato 1 autocontrollo delle acque scaricate dopo il loro trattamento, per l'attestazione della funzionalità dell'impianto. Il campionamento di tipo medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore), dovrà ricercare i parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, Tensioattivi totali, Fosforo Totale, Grassi animali/vegetali.
- 5. Siano registrati annualmente i volumi di acque utilizzati ad uso produttivo, ovvero per i lavaggi di pavimenti, attrezzature e cassette.



- 6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto.
- 7. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
- 8. Relativamente ai fanghi di depurazione e altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 Parte Quarta.
- 9. La Ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10. Dovranno essere effettuato 1 autocontrollo analitico annuale, nelle giornate di scarico delle acque reflue industriali, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, Tensioattivi totali, Fosforo Totale, Grassi animali/vegetali, mediante campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
- 11. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza, e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
- 12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso un idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 13. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività, in quanto gli interventi di modifica riguardano esclusivamente lo scarico delle acque reflue, e fermo restando quanto precedentemente dichiarato nella valutazione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risulta che:

- Limiti assoluti di immissione: rispetto dei limiti definiti dalla classificazione acustica presso le posizioni studiate per entrambi i periodi di riferimento;
- Limiti differenziali di immissione: stima della condizione di non applicabilità del criterio differenziale;

la Ditta è tenuta comunque a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.